



Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Franco Manzato
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialisa Coppola
	Oscar De Bona
	Elena Donazzan
	Massimo Giorgetti
	Renzo Marangon
	Sandro Sandri
	Vendemiano Sartor
	Flavio Silvestrin
	Stefano Valdegamberi
Segretario	Antonio Menetto

Deliberazione della Giuntan. **592** del **10 MAR. 2009**

OGGETTO: Accordo tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia finalizzato alla collaborazione nel campo della raccolta, lavorazione e conservazione del sangue da cordone ombelicale.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.

Il sangue del cordone ombelicale rappresenta una importante fonte di cellule staminali emopoietiche (CSE) utilizzabili ai fini del trapianto in patologie che si giovano di questo approccio terapeutico. In ragione dell'alta valenza scientifica e sociale della donazione del cordone ombelicale, per favorire ed incentivare la raccolta e la conservazione delle unità di sangue cordonale, la Regione del Veneto ha emanato la legge regionale 16 agosto 1999, n. 38, recante "Norme regionali in materia di istituzione di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto", in attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati". Conseguentemente, la Giunta Regionale ha adottato con delibera del 7 dicembre 2001, n. 3317, il Progetto di attuazione della legge regionale n. 38/99 "Norme regionali in materia di istituzione di Banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto".

La Giunta Regionale ha istituito con delibera n. 1610/2002, e successivi atti regolatori, il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) che svolge, tra l'altro, le funzioni previste all'art. 6 comma 1 lettera c della legge n. 219/2005, al fine del coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali. Il Consiglio Regionale, con il provvedimento n. 18 del 25 marzo 2004 recante "Quarto piano sangue e plasma regionale per il triennio 2004-2006", ha previsto, al punto 3.1.2, la creazione della banca regionale di cellule staminali da cordone, assegnando al CRAT il monitoraggio dei risultati. Con DGR n. 4166 del 18 dicembre 2007, "Funzioni e compiti del CRAT. Modifica della DGR n. 1610 del 21 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni", la Giunta Regionale ha assegnato allo stesso Centro il compito di "promuovere l'organizzazione della banca regionale delle cellule staminali da cordone ombelicale e attivare, per quanto di competenza, il percorso autorizzativo e di accreditamento istituzionale per la raccolta, conservazione, lavorazione e distribuzione delle cellule staminali emopoietiche".

La Regione del Veneto ha ravvisato l'opportunità di strutturare l'attività di raccolta e conservazione del sangue cordonale su bacini di utenza adeguatamente dimensionati per ragioni di efficienza operativa, di qualità degli standard e di economicità, prevedendo la costruzione di una rete di raccolta di sangue placentare al fine di garantire alle partorienti, che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente, la possibilità di operare la scelta della donazione volontaria del sangue del cordone ombelicale. Considerato che le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, prevedono la possibilità per le amministrazioni

pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, la Regione del Veneto ha ampliato la collaborazione, già da tempo consolidata nel settore trasfusionale, autorizzando la conservazione e lo stoccaggio del sangue di cordone ombelicale raccolto nei punti prelievo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia individuando, al momento, la Banca di Sangue di Cordone ombelicale dell'Azienda Ospedaliera di Padova (Padova Cord Blood Bank - PDCBB) quale struttura regionale di riferimento per l'iniziativa. La Banca di Sangue di Cordone ombelicale dell'Azienda Ospedaliera di Padova opera infatti in conformità alla normativa regionale e nazionale, alle azioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico del Centro Nazionale Sangue d'intesa con la Consulta Tecnica Permanente Trasfusionale, come previsto dall'art 12 della legge 219/05, e agli standard nazionali (IBMDR - Italian Bone Marrow Donor Registry) ed internazionali (FACT/NetCord - WMDA - EFI), utili allo scambio globale delle cellule staminali cordonali.

La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'alta valenza sociale della donazione e raccolta del sangue cordonale, ha approvato, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2496 del 20 novembre 2008, un programma di interventi atti ad incentivare ed ottimizzare l'attività di donazione, raccolta e trasporto del sangue da cordone ombelicale, mediante l'istituzione di una rete regionale che coinvolge tutti i punti nascita operanti sul territorio, facente capo al Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali di cui all'art. 9 comma 1, lettera c della legge n. 219/2005, secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia del 29 settembre 2006, n. 2267. La Regione Friuli Venezia Giulia non ha ritenuto opportuno, al momento attuale, avviare sul proprio territorio l'attività di banking per le cellule staminali del cordone ombelicale, considerato il proprio bacino d'utenza, nell'ottica di una razionalizzazione ed ottimizzazione del processo. Considerato che alcune proprie Aziende Sanitarie già si avvalgono, per l'attività in parola, di apposite convenzioni con l'Azienda Ospedaliera di Padova, sede della Banca di Sangue di Cordone Ombelicale, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2690 dell'11 dicembre 2008 ha adottato l'"Accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto, finalizzato alla collaborazione nel campo della raccolta, lavorazione e conservazione del sangue da cordone ombelicale" (All. A), estendendo a tutte le aziende sanitarie l'opportunità di attuare la raccolta e il banking del sangue cordonale.

Posta la elevata valenza sanitaria e sociale dell'iniziativa e i suoi possibili sviluppi, la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso, d'intesa con la Regione del Veneto, di affidarne il coordinamento ai responsabili delle Strutture Regionali del Sistema sangue, in conformità a quanto previsto dalla legge 219/05. Il responsabile del Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) della Regione del Veneto ed il responsabile del Coordinamento delle Attività Trasfusionali della Regione Friuli Venezia Giulia dovranno pertanto costituire un tavolo di coordinamento per lo sviluppo e la gestione del progetto (programmazione attuativa, monitoraggio e verifica del processo). I responsabili dei Coordinamenti regionali per le attività trasfusionali delle due Regioni dovranno inoltre proporre una tariffa per unità bancata ed inserita nel circuito IBMDR finalizzata al solo ristoro dei costi assunti dalla Azienda Ospedaliera di Padova per la validazione delle unità cordonali (manipolazione, tests di laboratorio) provenienti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità anche ad eventuali proposte elaborate in merito a livello nazionale; tutti gli altri costi sostenuti dalla Azienda Ospedaliera di Padova, compresi quelli di struttura, di banking e i test di laboratorio in fase di rilascio, sono ristorati dalla tariffa per la cessione dell'unità cordonale a fini trapiantologici prevista dall'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 luglio 2003 "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge n. 107 del 4 maggio 1990;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Vista la legge regionale n. 65 del 15 novembre 1994;

Vista la legge regionale n. 38 del 16 agosto 1999;

Visto l'accordo Repertorio Atti n. 1770 del 10 luglio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'accordo Repertorio Atti n. 1806 del 24 luglio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Visto il provvedimento del Consiglio Regionale n. 18 del 25 marzo 2004 "IV Piano Sangue e Plasma Regionale 2004-2006";

Visto l'accordo Repertorio Atti n. 2637 del 5 ottobre 2006 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Visti i decreti ministeriali 3 marzo 2005 pubblicati sulla G.U. n. 85 del 13 aprile 2005;

Vista la legge n. 219 del 21 ottobre 2005;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/17/CE dell'8 febbraio 2006;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/86/CE del 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo n. 191 del 6 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo n. 261 del 20 dicembre 2007;

Vista la legge n. 31 del 28 febbraio 2008;

Vista la ordinanza del Ministero della Salute del 19 giugno 2008;

Vista la legge regionale n. 38 del 6 agosto 1999;

Vista la DGR n. 3317 del 7 dicembre 2001;

Vista la DGR n. 1610 del 21 giugno 2002;

Vista la DGR n. 4166 del 18 dicembre 2007;

Vista la DGR n. 410 del 26 febbraio 2008;

Vista la DGR n. 3675 del 25 novembre 2008;

Vista la DGR n. 4173 del 30 dicembre 2008;

Vista la DGR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2267 del 29 settembre 2006;

Vista la DGR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2690 dell'11 dicembre 2008.

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi esposti, l'Accordo tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (all.A), di cui alla Deliberazione n. 2690 dell'11 dicembre 2008 della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, finalizzato alla collaborazione nel campo della raccolta, lavorazione e conservazione di sangue cordonale, facente parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare l'Azienda Ospedaliera di Padova, sede della Banca di Sangue di Cordone ombelicale, a provvedere, con responsabilità assegnata al direttore della Clinica di Oncoematologia pediatrica, allo screening sierologico, alla tipizzazione, processazione e conservazione delle unità di sangue placentare raccolte presso i Punti prelievo della Regione Friuli Venezia Giulia, con l'impegno di inviare i dati di ciascuna unità idonea all'utilizzo trapiantologico all'IBMDR, secondo gli standard operativi aggiornati dall'IBMDR stesso;
- 3) di impegnare i responsabili dei Coordinamenti regionali per le Attività Trasfusionali a proporre una tariffa per unità bancata e inserita nel circuito IBMDR finalizzata al solo ristoro dei costi assunti dalla Azienda Ospedaliera di Padova per la validazione delle unità cordonali provenienti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, da definirsi con successivo atto

- entro il termine dell'anno ed in conformità anche ad eventuali proposte elaborate in merito a livello nazionale; la tariffa, una volta approvata, avrà comunque decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione;
- 4) di impegnare la Banca di Sangue di Cordone ombelicale di Padova a garantire un programma di formazione al coordinatore regionale Prelievo sangue Cordonale della Regione Friuli Venezia Giulia, che a sua volta provvederà a formare i referenti dei propri Punti Prelievo;
 - 5) di impegnare il responsabile del Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) a costituire un tavolo con il responsabile del Coordinamento delle Attività Trasfusionali della Regione Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo e la gestione del progetto (programmazione attuativa, monitoraggio e verifica del processo), riferendo alla competente Direzione Regionale;
 - 6) di assegnare al presente accordo una durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione, provvedendo, alla scadenza, al formale rinnovo per una durata pari a quella iniziale, salvo disdetta di una delle parti, tramite comunicazione con almeno sei mesi di preavviso. Le parti firmatarie possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione con un preavviso di almeno sei mesi.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan



592

10 MAR. 2009



ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2690 DEL 11 DICEMBRE 2008

ALLEGATO

Accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto finalizzato alla collaborazione nel campo della raccolta, lavorazione e conservazione del sangue da cordone ombelicale

PREMESSO CHE

la Regione Veneto ha:

- emanato la legge regionale 16 agosto 1999, n. 38 recante "Norme regionali in materia di istituzione di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto", in attuazione della Legge 4 maggio 1990, n. 107 recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati", riconoscendo l'alto valore scientifico e sociale della costituzione di banche per la conservazione del sangue dei cordoni ombelicali, ai fini della produzione di cellule staminali emopoietiche, quale alternativa al trattamento di trapianto di midollo osseo;
- approvato, con delibera giuntale 7 dicembre 2001, n. 3317, il Progetto di attuazione della L.R. 38/1999 "Norme regionali in materia di istituzione di Banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto";
- istituito, con delibera giuntale n. 1610/2002, e successivi atti regolatori, il Coordinamento Regionale per le attività trasfusionali, che svolge, tra l'altro, le funzioni previste all'art. 6, comma 1, lettera c della legge n. 219/2005, al fine del Coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali;
- creato, con delibera giuntale 26 febbraio 2008, n. 410, un network strutturale finalizzato alla raccolta, manipolazione e distribuzione di cellule staminali ed altri bioprodotti per terapie avanzate;
- individuato, ai fini del presente Accordo, la Banca di Sangue di Cordone Ombelicale dell'Azienda Ospedaliera di Padova (Padova Cord Blood Bank -PDCBB), quale struttura di riferimento per la conservazione e lo stoccaggio delle unità di sangue cordonale, raccolto nei punti prelievo del Friuli Venezia Giulia;

la Regione Friuli Venezia Giulia (FVG), riconoscendo l'alta valenza sociale della donazione e raccolta del sangue cordonale, ha:

- inteso realizzare, con delibera di generalità n. 2496 del 20 novembre 2008, un programma di interventi atti ad incentivare ed ottimizzare l'attività di donazione, raccolta e trasporto del sangue da cordone ombelicale, mediante l'istituzione di una rete regionale che coinvolge tutti i punti nascita operanti sul territorio, facente capo al coordinamento regionale per le attività trasfusionali, di cui all'art. 6, comma

592

10 MAR. 2009



1. lettera c della legge n. 219/2005, secondo quanto previsto dalla deliberazione giuntale 29 settembre 2006, n. 2267;

- ritenuto, al momento attuale, di non avviare sul proprio territorio l'attività di banking per le cellule staminali del cordone ombelicale, considerato il proprio bacino d'utenza, nell'ottica di una razionalizzazione ed ottimizzazione del processo;

la Regione Friuli Venezia Giulia e la regione Veneto, concordando sull'opportunità di una collaborazione nell'ambito di programmi di raccolta e conservazione del sangue cordonale finalizzata al potenziamento dell'attività dei punti prelievo, stipulano il presente accordo:

Art. 1

Fondamento normativo, oggetto e finalità

1. Il presente accordo è stipulato sulla base dell'art. 15 della L. 241/1990 e ha per oggetto la partecipazione delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto alla collaborazione nel campo della raccolta e conservazione del sangue da cordone ombelicale.
2. L'accordo ha lo scopo di ottimizzare il processo sulla base di bacini di utenza adeguatamente dimensionati, per ragioni di efficienza operativa, di qualità degli standards e di economicità.
3. L'accordo è finalizzato altresì a permettere l'operatività della rete di raccolta del sangue placentare atta a garantire a tutte le partorienti, che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente, la possibilità di operare la scelta della donazione volontaria del sangue di cordone ombelicale, in maniera omogenea nella regione FVG, secondo quanto previsto con delibera di generalità n. 2496 del 20 novembre 2008.

Art. 2

Modalità di raccolta

1. In tutti i Punti Nascita delle Aziende ospedaliero-universitarie (A.O.U.), delle Aziende ospedaliere (A.O.), delle Aziende per i Servizi Sanitari (A.S.S.), degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) e Strutture private convenzionate del Friuli Venezia Giulia viene attivata la raccolta del sangue cordonale.
2. Il prelievo è a carico del "Punto Prelievo", inteso come l'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia presso la quale avviene il parto.
3. I Punti Prelievo seguiranno i protocolli scritti, concordati con la PDCBB, in merito alle procedure da seguire per garantire la conformità ai criteri di selezione delle donatrici.


4. Le modalità di prelievo di sangue cordonale devono prevedere il rispetto di tutte le misure di sicurezza a tutela del neonato e della madre.
5. Ogni Punto Prelievo si impegna a fornire alla PDCBB le unità di sangue placentare idonee, in base ai requisiti forniti dalla Banca stessa, secondo disponibilità, e la raccolta avviene ad opera di personale formato, secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
6. La PDCBB si impegna a fornire le procedure operative standard, nonché i materiali (sacche, provette e modulistica) necessari a tutte le fasi del processo di raccolta del sangue cordonale, senza oneri a carico delle A.O.U., A.O., A.S.S., I.R.C.C.S. o strutture private convenzionate, sede dei Punti Prelievo della Regione Friuli Venezia Giulia.
7. Al fine di garantire la qualità del prodotto ai pazienti che necessitano di trapianto di CSE da sangue placentare, vengono adottati il protocollo operativo e le tecniche di raccolta, secondo le linee guida nazionali, gli standards FACT/NetCord, nel rispetto delle direttive europee e della normativa vigente, regionale e nazionale.
8. Le unità di sangue placentare raccolte presso i Punti Prelievo del FVG devono essere corredate della documentazione redatta e periodicamente aggiornata dalla PDCBB, di seguito elencata: consenso informato, scheda anamnestica e documenti di trasporto.
9. Assieme alle unità di sangue placentare devono essere inviati alla PDCBB anche i seguenti campioni biologici: prelievo di sangue materno in EDTA, prelievo di sangue materno per sierologia, raccolti secondo modalità concordate con la Banca stessa.
10. Tra i sei mesi e un anno dalla raccolta dell'unità placentare, per le unità bancabili comunicate dalla PDCBB, deve essere ripetuto il prelievo per sierologia della madre, deve essere compilata una scheda di ricontrollo anamnestico, cui va allegata idonea documentazione attestante lo stato di salute del bambino. I campioni biologici e la documentazione vanno inviati alla PDCBB.

Art. 3

Trasporto delle Unità di sangue cordonale

1. Il trasporto delle unità di sangue cordonale dai Punti Prelievo del FVG alla PDCBB viene eseguito secondo modalità e tempi concordati con la Banca stessa.
2. Il trasporto viene organizzato a cura ed onere della Regione FVG, secondo modalità previste dalla normativa vigente e regolamentate a livello regionale.

Art. 4



Banking

1. La Banca di Sangue di Cordone di Padova opera in conformità alla normativa regionale e nazionale, alle azioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico del Centro Nazionale Sangue d'intesa con la Consulta, come previsto dall'art 12 della legge 219/05, ed agli standard nazionali (IBMDR- Italian Bone Marrow Donor Registry) ed internazionali (FACT/NetCord e WMDA- World Marrow Donor Association).
2. La Banca di Sangue di Cordone di Padova provvede, a sue spese, allo screening sierologico, alla tipizzazione, processazione e conservazione delle unità di sangue placentare raccolti presso i Punti Prelievo della regione FVG e si impegna ad inviare i dati di ciascuna unità idonea all'utilizzo trapiantologico all'IBMDR, secondo gli standard operativi aggiornati dall'IBMDR stesso.
3. Eventuali ulteriori spese ed oneri rimangono a carico della Banca di Sangue di Cordone di Padova.

Art. 5

Formazione - Informazione

1. I Punti Prelievo del FVG si impegnano a selezionare le donatrici, a dare corretta informazione alle stesse sul prelievo, a raccogliere le informazioni anamnestiche e il consenso informato, come da istruzioni operative della PDCCB e in conformità alla normativa vigente.
2. La Banca di Sangue di Cordone di Padova garantisce un programma di formazione al coordinatore regionale prelievo sangue cordonale della regione FVG, che a sua volta provvederà a formare i referenti dei Punti Prelievo del FVG.
3. Il Coordinatore regionale trapianti e il Coordinatore regionale prelievo del sangue cordonale del FVG coopereranno alla realizzazione di un piano formativo che coinvolga tutti gli operatori impegnati nell'attività di raccolta nei Punti Prelievo del territorio regionale di riferimento, nonché, in collaborazione con le Associazioni di volontariato, di interventi di informazione e sensibilizzazione alla donazione di sangue cordonale.
4. Le regioni firmatarie del presente accordo riconoscono il ruolo fondamentale del volontariato, rappresentato dalle associazioni di donatori di midollo, cordone ombelicale e di cellule staminali emopoietiche, legalmente riconosciute e rappresentative a livello nazionale e/o regionale.
5. Le associazioni di volontariato concorrono e partecipano alla promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione alla donazione di sangue di cordone ombelicale.

Art. 6**Trattamento dati personali**

1. La PDCBB è responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili delle donatrici e dei neonati e si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I Punti Prelievo del FVG si impegnano a fornire adeguata informazione alle donatrici, in merito al trattamento di dati personali o sensibili, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7**Tracciabilità del campione**

1. In materia di rintracciabilità dei campioni, vanno rispettate le previsioni della Direttiva 2006/86/CE della Commissione del 24 ottobre 2006, che attua la Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Art. 8**Livelli di intervento e responsabilità**

1. Per quanto attiene al programma di raccolta, trasporto e banking di sangue da cordone ombelicale sono individuati i seguenti livelli di intervento e responsabilità:

Attività: Pianificazione

Struttura per il FVG: Direzione centrale salute e protezione sociale

Attività: Programmazione attuativa, monitoraggio e verifica del processo

Struttura per il FVG: Agenzia Regionale della Sanità, Coordinamento delle attività trasfusionali

Responsabilità: Responsabile Coordinamento attività trasfusionali

I coordinamenti regionali trasfusionali della Regione del Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia costituiscono un tavolo di coordinamento per lo sviluppo e la gestione del progetto.

Attività: Coordinamento regionale attività di raccolta

Struttura: IRCCS Burlo Garofolo

Responsabilità: Coordinatore regionale prelievo di sangue cordonale, operante presso il Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell'Area Vasta Giuliano-isontina, Servizio di Medicina Trasfusionale dell'IRCCS Burlo Garofolo.

592 10 MAR. 2009

Attività: *Prelievo di sangue da cordone ombelicale e predisposizione unità per il trasporto*

Struttura: Punti Prelievo della regione FVC

Responsabilità: Direttore U.O. Punti Prelievo, referenti per la raccolta dei Punti Prelievo

Attività: *Coordinamento ed attività di trasporto*

Struttura: IRCCS Burlo Garofolo, Protezione Civile

Responsabilità: Coordinatore regionale prelievo sangue cordonale, referente per la Protezione Civile

Attività: *Tracciabilità del campione*

Struttura: Punti Prelievo, IRCCS Burlo Garofolo, PDCBB

Responsabilità: referenti per la raccolta dei Punti Prelievo, Coordinatore regionale prelievo sangue cordonale, referente PDCBB

Attività: *Formazione del personale e campagne di sensibilizzazione*

Struttura: Centro Regionale Trapianti, IRCCS Burlo Garofolo, Associazioni Volontariato

Responsabilità: Coordinatore regionale Trapianti, Coordinatore regionale prelievo sangue cordonale

Attività: *Gestione dei dati e privacy*

Struttura: Punti Prelievo, IRCCS Burlo Garofolo, PDCBB (vedi art.6)

Responsabilità: referenti per la raccolta dei Punti Prelievo, Coordinatore regionale prelievo sangue cordonale

Attività: *Banking*

Struttura: Banca del Sangue di Cordone di Padova

Responsabilità: Direttore Clinica di Oncoematologia pediatrica di Padova

Art. 9

Durata dell'Accordo

1. Il presente accordo ha durata triennale, decorrente dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza, l'accordo si considera rinnovato tacitamente per una durata pari a quella iniziale, salvo disdetta di una delle parti, tramite comunicazione con almeno sei mesi di preavviso.
2. Le parti firmatarie possono recedere dal presente accordo, dandone comunicazione con un preavviso di almeno sei mesi.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE